

**La sospensione del processo
e messa alla prova
(art. 28 D.P.R. 448/88)**

Dati statistici

Anno 2020

**ELABORAZIONE SU DATI STATISTICI CONVALIDATI
RIFERITI ALL'ANNO 2020**

EFFETTUATA IN DATA 31 MARZO 2021

*Errata corrige: Tabella 1.4 e Grafico 1.3
(dati relativi alle tipologie di reato)*

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma
Tel. 06/68188297 – 268 – 274 - 279
E-mail: statistiche.dgmc@giustizia.it

INDICE

D.P.R.448/88 – Artt.28-29.....	pag.	2
D.L.272/89 – Art.27.....	“	3
Introduzione.....	“	4
1. I provvedimenti di messa alla prova.....	“	6
- <i>L’analisi temporale</i>	“	6
- <i>Le sedi processuali</i>	“	9
- <i>Le tipologie di reato</i>	“	11
- <i>Il progetto di messa alla prova</i>	“	14
2. I minori messi alla prova.....	“	18
3. L’esito della prova.....	“	23
4. L’applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati	“	25

D.P.R. 448/88

Art.28

(sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
2. *Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.*
3. *Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
4. *La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.*
5. *La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.*

Art.29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorente e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.*

Decreto Legislativo 272/89

Art.27

(Sospensione del processo e messa alla prova)

- 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
- 2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b) gli impegni specifici che il minore assume;*
 - c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.*
- 3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
- 4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.*
- 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.*

Introduzione.

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti penali né dalla tipologia di reato né da precedenti applicazioni; di fondamentale importanza sono, piuttosto, i tratti individuali della personalità del singolo ragazzo che, all'esito di adeguata osservazione, inducono a ritenere possibile il suo recupero; le evoluzioni legate alla crescita impongono di non ritenere il singolo atto trasgressivo indicativo di una scelta di vita deviante.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo comprenda e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

Proprio per l'importanza e la specificità di questo provvedimento, l'allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, avviò nell'ottobre del 1991 un monitoraggio *ad hoc* sull'applicazione della misura, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l'anno 2011.

A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce i dati relativi a tutti i minori in carico ai Servizi minorili. I dati analizzati sono riferiti alla situazione dell'archivio alla data

dell'elaborazione, effettuata a conclusione delle attività di convalida da parte dei Centri per la Giustizia Minorile.

A partire dal 2016 i dati si riferiscono anche ai provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale.

L'analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati rispettivamente il numero dei provvedimenti, dei minori messi alla prova e degli esiti.¹ Segue un approfondimento sul tasso di recidiva dei minorenni che hanno effettuato la messa alla prova.

Roma, 31 marzo 2021

¹ L'elaborazione dei dati è stata effettuata il 4 marzo 2021.

1. I provvedimenti di messa alla prova.

L'analisi temporale.


La serie storica mette in evidenza un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova: da 788 del 1992, anno di inizio della rilevazione statistica, a 3.988 nel 2019, valore massimo registrato in tutto il periodo in esame, (*tabella 1.1 e grafico 1.1*).

Il dato dell'ultimo anno è in diminuzione, pari a 3.043 (-23,7% rispetto al 2019), quale effetto della situazione pandemica generale e della decisione di alcuni Tribunali per i minorenni di rinviare le udienze di concessione della messa alla prova.

A partire dal 2016, la rilevazione include i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale: 138 nel 2016, 105 nel 2017, 110 nel 2018, 91 nel 2019 e n.172 nell'anno 2020.

Nel corso del periodo, si osservano progressivi aumenti, con pochi momenti di flessione in diminuzione, tra i quali è da segnalare quello del 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto² e quello già evidenziato dell'anno 2020.

Grafico 1.1 – Provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2020



² Legge 31 luglio 2006, n.241 recante "Concessione di indulto".

Tabella 1.1 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 1992 al 2020. Valori assoluti e variazioni percentuali.

Anni	Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88)	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.217	4,9%
2012	3.368	4,7%
2013	3.456	2,6%
2014	3.261	-5,6%
2015	3.340	2,4%
2016	3.757	12,5%
2017	3.558	-5,3%
2018	3.653	2,7%
2019	3.988	9,2%
2020	3.043	-23,7%

N.B.: Dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 provvedimenti per l'anno 2016, n.105 per l'anno 2017, n.110 l'anno 2018, n.91 nell'anno 2019 e n.172 nell'anno 2020).

Per un ulteriore approfondimento, può essere utile porre a confronto il numero dei provvedimenti di messa alla prova con il numero complessivo dei minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto l'inizio dell'azione penale³; questo rapporto può essere indicativo del tasso di applicazione della messa alla prova, pur con una certa approssimazione, dovuta anche al fatto che non tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la messa alla prova in un determinato anno sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo.

³ Dati di fonte ISTAT, tratti dall'indagine *Minorenni denunciati per delitto*.

Dalla serie storica di questi rapporti è possibile osservare l'aumento dell'applicazione della sospensione del processo per messa alla prova anche in termini relativi; l'analisi è disponibile fino all'anno 2017, ultimo aggiornamento per i dati dei minorenni denunciati.

Nell'anno 2017 l'indice è risultato pari a 18,4% (*tabella 1.2*), un valore molto più alto rispetto ai primi anni della serie storica, che sta ad indicare che, in media, la messa alla prova è applicata ad un minore su cinque che entrano nel circuito penale.

Tabella 1.2 – Minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2020. Valori assoluti e rapporti.

Anni	Minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale (a)	Provvedimenti messa alla prova (b)	Rapporti (b/a)
1992	26.928	788	2,9%
1993	24.451	845	3,5%
1994	25.807	826	3,2%
1995	25.683	740	2,9%
1996	26.568	938	3,5%
1997	22.936	1.114	4,9%
1998	24.138	1.249	5,2%
1999	25.294	1.420	5,6%
2000	17.535	1.471	8,4%
2001	18.965	1.711	9,0%
2002	18.935	1.813	9,6%
2003	19.323	1.863	9,6%
2004	20.591	2.177	10,6%
2005	19.289	2.145	11,1%
2006	19.702	1.996	10,1%
2007	19.174	2.378	12,4%
2008	18.590	2.534	13,6%
2009	19.938	2.701	13,5%
2010	20.856	3.067	14,7%
2011	19.873	3.217	16,2%
2012	22.531	3.368	14,9%
2013	20.428	3.456	16,9%
2014	18.470	3.261	17,7%
2015	19.179	3.340	17,4%
2016	18.282	3.757	20,6%
2017	19.337	3.558	18,4%
2018	n.d.	3.653	n.d.
2019	n.d.	3.988	n.d.
2020	n.d.	3.043	n.d.

n.d. = dato non disponibile.

N.B. Nel 2008 sono state apportate modifiche nella metodologia dell'Indagine Istat sui delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale; è cambiato inoltre il sistema informativo che gestisce l'acquisizione dei dati di alcune Procure presso il Tribunale per i minorenni con conseguente impatto sui dati.

A partire dall'anno 2012 i dati sui provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 nel 2016, n.105 nel 2017, n.110 nel 2018 n.91 nell'anno 2019 e n. 172 nell'anno 2020).

Le sedi processuali.

La *tabella 1.3* riporta i dati distinti per Autorità Giudiziaria che emesso il provvedimento di messa alla prova e sede processuale.

Si deve ricordare che i dati presentati in questa sede non sono di fonte giudiziaria, ma sono acquisiti dal sistema informativo dei Servizi della Giustizia Minorile, riferiti ai minorenni e giovani adulti che costituiscono l'utenza degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Tabella 1.3 – Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento e sede processuale. Anno 2020.

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento		
	Tribunale per i Minorenni	Corte d'Appello sezione Minori	Totale
Ancona	48	0	48
Bari	57	0	57
Bologna	133	8	141
Bolzano	57	0	57
Brescia	174	0	174
Cagliari	112	0	112
Caltanissetta	53	1	54
Campobasso	24	0	24
Catania	77	1	78
Catanzaro	53	0	53
Firenze	206	0	206
Genova	157	0	157
L'Aquila	40	0	40
Lecce	104	0	104
Messina	63	0	63
Milano	388	25	413
Napoli	188	0	188
Palermo	114	1	115
Perugia	41	0	41
Potenza	48	0	48
Reggio Calabria	33	0	33
Roma	281	1	282
Salerno	97	0	97
Sassari	66	0	66
Taranto	48	0	48
Torino	162	0	162
Trento	34	0	34
Trieste	39	0	39
Venezia	108	1	109
Totale	3.005	38	3.043

Nel 2020 la sede processuale di maggiore applicazione è stata quella di Milano (413 provvedimenti), per la quale è stato registrato un aumento del 51%, mentre per le altre sedi il numero dei provvedimenti ha registrato delle diminuzioni o dei valori stabili, con l'eccezione di Venezia (+45%) e Trento (+54%).

Oltre Milano, le sedi processuali con più provvedimenti sono state Roma, Firenze, Napoli, Brescia, Torino.


Tabella 1.3a – Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale negli anni dal 2012 al 2020.

Sede processuale	Anni								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancona	73	97	83	119	85	111	110	119	48
Bari	207	143	88	100	125	141	124	166	57
Bologna	80	108	110	119	104	137	175	184	141
Bolzano	31	52	38	45	53	80	70	69	57
Brescia	153	138	190	275	227	168	183	218	174
Cagliari	165	173	124	202	203	176	162	158	112
Caltanissetta	54	85	81	78	67	76	64	87	54
Campobasso	22	30	31	18	34	35	47	63	24
Catania	90	99	91	77	104	119	96	137	78
Catanzaro	124	123	75	68	93	91	120	100	53
Firenze	187	152	186	188	264	219	211	307	206
Genova	206	197	177	174	274	191	183	154	157
L'Aquila	52	55	53	49	35	27	64	75	40
Lecce	183	160	113	118	194	172	153	116	104
Messina	37	81	72	56	55	63	96	94	63
Milano	160	178	199	134	291	237	283	273	413
Napoli	258	235	181	210	227	209	266	333	188
Palermo	234	180	188	150	165	157	146	149	115
Perugia	47	78	86	104	65	70	93	84	41
Potenza	65	104	91	70	53	39	53	94	48
Reggio di Calabria	73	81	61	79	66	51	51	56	33
Roma	166	188	165	145	208	251	288	272	282
Salerno	94	104	146	145	132	122	93	172	97
Sassari	74	124	124	95	99	106	87	102	66
Taranto	91	112	116	130	129	128	93	90	48
Torino	213	175	149	156	195	163	166	165	162
Trento	53	55	68	63	41	51	31	22	34
Trieste	30	26	41	50	52	49	51	54	39
Venezia	146	123	134	123	117	119	94	75	109
Totali	3.368	3.456	3.261	3.340	3.757	3.558	3.653	3.988	3.043

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 nel 2016, n.105 nel 2017 , n.110 nel 2018 e n.91 nel 2019, n.172 nel 2020).

La *tabella 1.3a* riporta i dati delle sedi processuali nel periodo dal 2012 al 2020; una sintesi di questi dati è riportata nel *Grafico 1.2* che riporta per ciascuna sede i valori medi del periodo.

Grafico 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la sede processuale. Valori medi per anno riferiti al periodo dal 2012 al 2020.



Le tipologie di reato.

Le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti e il furto rappresentano i reati a carico dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto più frequentemente la sospensione del processo e messa alla prova, seguiti dai casi di lesioni personali volontarie e di rapina.

Tra gli altri reati si evidenziano il danneggiamento, la ricettazione, la violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (*tabella 1.4 e grafico 1.3*).

Il numero dei reati risulta superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati ascritti ad un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2020.

REATI	N. reati
DELITTI	
Contro la persona	1.398
Omicidio volontario consumato	3
Omicidio volontario tentato	14
Omicidio colposo	6
Omicidio stradale	5
Percosse	63
Lesioni personali volontarie	684
Lesioni personali colpose	6
Rissa	23
Sfruttamento pornografia minorile	44
Detenzione di materiale pornografico coinvolgente minori	18
Sequestro di persona	32
Violenze sessuali	74
Atti sessuali con minorenne	12
Adescamento di minori	7
Violenza privata	107
Minaccia	161
Atti persecutori (stalking)	76
Violazione di domicilio	16
Violazione di sistemi informatici	8
Diffamazione	24
Altri	15
Contro famiglia, moralità pubblica e buon costume	140
Maltrattamenti in famiglia	132
Contro il sentimento per gli animali	5
Altri	3
Contro il patrimonio	1.969
Furto	750
Rapina	654
Estorsione	153
Danni a cose, animali, terreni	229
Truffa	10
Appropriazione indebita	4
Ricettazione	163
Altri contro il patrimonio	6
Contro l'incolumità pubblica	899
Stupefacenti	868
Incendio	9
Danneggiamento a seguito di incendio	17
Altri	5
Contro la fede pubblica	51
Falsità in atti e persone	44
Falsità in monete	7
Contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	2
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	274
Contro l'attività giudiziaria	29
Tutela arbitraria delle private ragioni	5
Violenza resistenza e oltraggio a P.U.	225
Associazione di tipo mafioso	6
Altri contro l'ordine pubblico	4
Altri	5

Segue

segue Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2020.

REATI	N. reati
Altri delitti	75
Armi	25
Discriminazione razziale	4
Norme in materia di immigrazione	6
Altri delitti	40
Totale DELITTI	4.808
CONTRAVVENZIONI	
Armi	187
Ordine pubblico e tranquillità pubblica	29
Codice della strada	18
Incolunità pubblica	17
Altre contravvenzioni	14
Totale CONTRAVVENZIONI	265
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Codice della strada	5
Altre sanzioni	7
Totale SANZIONI AMMINISTRATIVE	12
Totale REATI	5.085

Tabella modificata con nuova elaborazione del 31.3.2021.

Grafico 1.3 – Delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2020. Valori per 100 delitti.




Grafico modificato con nuova elaborazione del 31.3.2021.

Il progetto di messa alla prova.

Il progetto di messa alla prova è sostanzialmente un dettagliato programma trattamentale, elaborato in maniera individualizzata per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative e formative dell'ambiente di provenienza.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la quasi totalità dei progetti (97% nel 2020) è elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti (*tabella 1.5*).

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale, dei servizi sociali del Comune di appartenenza e della A.S.L. La collaborazione si concretizza anche nella fase del sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo (*tabella 1.6*).

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguardano i colloqui con il servizio sociale, quelli con lo psicologo e le attività di sostegno educativo, elementi indispensabili per il percorso di recupero e reinserimento del minore.

Un ruolo di particolare importanza è attribuito anche alle attività di volontariato e socialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività lavorativa e di studio. Si evidenzia, inoltre, il dato riguardante l'attività sportiva, strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole (*tabella 1.7*).

La prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o per una parte di esso è stata disposta in 829 provvedimenti nel 2020, circa il 27% del totale dell'anno.

In numerosi casi si è lavorato per favorire la riconciliazione con la parte lesa e l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Tabella 1.5 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2020.

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	2.945
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	98
Totale	3.043

Tabella 1.6 – Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2020.

Enti	N. progetti
Privato Sociale	2.507
Comune	1.177
A.S.L.	975
Scuola	665
Altri	409

N.B.: Ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti.

Tabella 1.7 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2020.

Prescrizioni	N. prescrizioni
<i>Colloqui e sostegno educativo</i>	
Colloqui con il servizio sociale	2.098
Colloqui e sostegno presso il SERT	744
Colloqui psicologici in USSM	480
Sostegno educativo	256
<i>Attività e altre prescrizioni</i>	
Attività di volontariato e socialmente utili	2.327
Attività di studio	1.148
Permanenza in comunità	829
Attività lavorativa	563
Attività sportiva	279
Orientamento formativo/lavoro	476
Attività di socializzazione	203
Invio all'Ufficio di mediazione	218
Conciliazione parte lesa	82
Risarcimento simbolico del danno	103
Frequenza in centro diurno	77

N.B.: Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni.

Con riferimento alla durata del periodo di prova, i dati del 2020 confermano quanto emerso negli anni precedenti; in particolare, si osserva una durata media di circa nove mesi, mentre la *moda* della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi (*tabella 1.8*).


Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2020 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno sono stati 227 pari al 7,5% circa del totale; in 2 casi è stato disposto il periodo massimo di trentasei mesi.

Tabella 1.8 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2020.

Durata in mesi (classi)	N. provvedimenti
1-6 mesi	892
7-12 mesi	1.924
13-24 mesi	216
oltre 24 mesi	11
Totale	3.043

Durata in mesi	N. provvedimenti
1	4
2	36
3	76
4	148
5	147
6	481
7	124
8	409
9	310
10	299
11	23
12	759
13	2
14	18
15	25
16	17
17	1
18	109
19	3
20	13
21	0
22	1
23	0
24	27
25	0
26	0
27	0
28	2
29	0
30	4
31	0
32	0
33	3
34	0
35	0
36	2
Totale	3.043

Grafico 1.4 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2020.



2. I minori messi alla prova.

L'analisi presentata in questa seconda parte del lavoro considera le caratteristiche individuali dei minori messi alla prova, con particolare riferimento all'età, al sesso e alla nazionalità.

Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno; in particolare, i 3.043 provvedimenti dell'anno 2020 hanno riguardato 2.822 minorenni e giovani adulti.

Le caratteristiche rilevate rispecchiano quelle peculiari dei minori dell'area penale.

Si osserva la forte prevalenza della componente maschile, che nel 2020 ha costituito il 93% del totale (*tabella 2.1 e grafico 2.1*).

Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova il 6% aveva un'età tra i quattordici e i quindici anni, il 41% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 53% rientrava già nella categoria dei giovani adulti (*grafico 2.2*).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 21% del totale dei minori messi alla prova nel 2020. Le principali provenienze sono dall'Est Europeo (rumeni, albanesi, moldavi, bosniaci), dal Nord Africa (Marocco, Egitto e Tunisia) e dall'Africa occidentale (Senegal e Nigeria), a cui si aggiungono i minori provenienti dall'Ecuador, dalla Colombia, dal Brasile, Afghanistan e dalle Filippine, (*tabella 2.2 e grafico 2.4*).

Tabella 2.1 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2020.

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	11	2	13	6	1	7	17	3	20
15 anni	112	6	118	32	1	33	144	7	151
16 anni	296	23	319	68	6	74	364	29	393
17 anni	566	53	619	145	7	152	711	60	771
giovani adulti	1.073	95	1168	302	17	319	1375	112	1487
Totale	2.058	179	2.237	553	32	585	2.611	211	2.822

Grafico 2.1 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2020 secondo Il sesso. Valori percentuali.




Grafico 2.2 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2020 secondo la classe di età. Valori percentuali.




Grafico 2.3 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2020 secondo la nazionalità. Valori percentuali.




Grafico 2.4 – Paesi di provenienza dei minori stranieri per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2020. Prime dieci frequenze.




Tabella 2.2 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 secondo il Paese di provenienza e il sesso. Anno 2020.

Continente	Maschi	Femmine	Totale
Italia	2.058	179	2.237
Unione Europea	77	12	89
Bulgaria	4	0	4
Croazia	2	1	3
Germania	2	1	3
Polonia	4	0	4
Romania	61	10	71
Altri	4	0	4
Altri Paesi Europei	115	9	124
Albania	74	5	79
Bosnia-Erzegovina	6	3	9
Fed. Russa	3	0	3
Kosovo	3	0	3
Moldova	15	0	15
Serbia	5	0	5
Ucraina	6	0	6
Altri	3	1	4
Africa	273	6	279
Algeria	6	0	6
Costa d'Avorio	3	0	3
Egitto	33	0	33
Gambia	6	1	7
Marocco	141	3	144
Nigeria	10	2	12
Senegal	23	0	23
Tunisia	36	0	36
Altri	15	0	15
America	43	2	45
Brasile	7	0	7
Colombia	8	0	8
Ecuador	13	1	14
Perù	5	1	6
Rep. Dominicana	6	0	6
Altri	4	0	4
Asia	43	3	46
Afghanistan	8	1	9
Bangladesh	4	0	4
Filippine	7	1	8
India	5	0	5
Pakistan	6	0	6
Rep. Cinese	6	1	7
Altri	7	0	7
APOLIDE	2	0	2
Totale complessivo	2.611	211	2.822

L'analisi storica dei dati dei soggetti messi alla prova, distinti secondo la nazionalità, mette in evidenza che la componente straniera è risultata nel corso degli anni quasi sempre costante, costituendo nell'ultimo quinquennio circa il 20% del totale (21% nel 2020).

Grafico 2.5 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2020 secondo la nazionalità. Valori assoluti.





Grafico 2.6 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2020 secondo la nazionalità. Valori percentuali.



3. L'esito della prova.

I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull'andamento della messa alla prova proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, modifiche al progetto e, se necessario, una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte il giudice può decidere la revoca del provvedimento.

Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012 (*tabella 3.1*) ed è riferito all'anno di emissione del provvedimento di messa alla prova.

Nell'analisi dei dati va pertanto considerato che molte messe alla prova disposte nel 2020 ed alcune dei due anni precedenti sono tuttora in corso e come tali potrebbero essere ancora prorogate o revocate. Il dato del 2020, in particolare, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, va letto alla luce di questa considerazione.

Appare, pertanto, più utile analizzare i dati fino al 2019, i quali evidenziano un numero ed una percentuale abbastanza stabile di provvedimenti prorogati, tra il 7% e l'8%.

Un lieve aumento, invece, si era registrato con riferimento ai provvedimenti di revoca, sia in valore assoluto che in termini relativi, dal 6% del 2012 al circa 8% degli anni dal 2014 al 2018; il dato del 2019 pone la percentuale di provvedimenti revocati pari al 6,8%

Tabella 3.1 – Decisioni di proroga e revoca sui provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni dal 2012 al 2019. Valori assoluti e rapporti percentuali.

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	263	7,8%	213	6,3%
2013	243	7,0%	236	6,8%
2014	272	8,3%	266	8,2%
2015	279	8,4%	291	8,7%
2016	305	8,1%	293	7,8%
2017	268	7,5%	307	8,6%
2018	276	7,6%	286	7,8%
2019	266	6,7%	271	6,8%
2020	96	3,2%	45	1,5%

Situazione al 4 marzo 2021

Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo prosegue come se non fosse mai stato sospeso.

L'analisi dell'esito è importante sia per la verifica dell'andamento della prova sia sul piano del riscontro per chi ha lavorato al progetto.

I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati ed evidenziano che oltre l'80% delle prove ha esito positivo (*tabella 3.2*).

Per l'anno 2020, le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati erano circa il 27% del totale dei provvedimenti disposti; di queste circa l'84% ha avuto esito positivo.

Tabella 3.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni dal 2003 al 2020. Valori percentuali.

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	80,3%	19,7%
2004	81,0%	19,0%
2005	79,3%	20,7%
2006	80,5%	19,5%
2007	79,9%	20,1%
2008	80,7%	19,3%
2009	81,4%	18,6%
2010	80,9%	19,1%
2011	80,8%	19,2%
2012	83,5%	16,5%
2013	83,3%	16,7%
2014	81,8%	18,2%
2015	83,3%	16,7%
2016	82,8%	17,2%
2017	82,0%	18,0%
2018	82,7%	17,3%
2019	84,1%	15,9%
2020	84,4%	15,6%

Situazione al 4 marzo 2021.

4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati.

È di seguito riportato un estratto dal report di ricerca *“La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato”*,⁴ relativo ai risultati di un'indagine condotta su un campione di soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. La ricerca è stata realizzata dall'allora Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica; uno dei contributi forniti dall'Università di Perugia riguarda la valutazione in termini di recidiva dell'efficacia della messa alla prova rispetto ad altri percorsi “tradizionali”.

.....

<<L'applicazione della messa alla prova come strumento di politica di reinserimento sociale del minore, alternativo a percorsi giudiziari tradizionali, giustifica una sua valutazione in termini di efficacia individuale e sociale, ed è propedeutica per valutazioni di natura economica. Questa è la ragione per cui è stata condotta un'indagine sulla coorte di giovani autori di reato nati nel 1987, rappresentativa della criminalità giovanile italiana, in cui sono stati comparati gli effetti della messa alla prova in termini di tasso di recidiva rispetto a quelli ottenuti da altri minorenni autori di reato che hanno avuto un processo, ma sono stati sottoposti ad altre misure presenti nel sistema di stampo più “tradizionale”.

.....

Da un punto di vista metodologico, la valutazione della recidiva di giovani autori di reato soggetti alla messa alla prova, è basata sull'identificazione degli stessi come un gruppo di trattati (GT). Per contro, tra i differenti “gruppi di controllo”, si è scelto di includere tutti i soggetti autori di reato “non sottoposti alla messa alla prova” (NGT). Questa strategia, permette di distinguere, tra i soggetti trattati, quelli che hanno avuto un esito positivo e dare una risposta più completa sull'efficacia dell'intervento.

Seguendo gli individui della coorte di criminali nati nel 1987 fino all'età di giovani adulti (cioè, fino a 24 anni), integrando la nostra inchiesta con il database offerto

⁴ “I NUMERI pensati – La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato” – Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, 2013.

dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) sui reati commessi dagli stessi individui oltre i 18 anni di età, definiamo l'indicatore del tasso di recidiva come la propensione media a commettere di nuovo un reato indipendentemente dall'iter processuale assegnato.

Per omogeneizzare le differenze in termini di età di commissione del primo reato, ed ottenere una valutazione comparabile in termini di tasso di recidiva, questi indicatori sono valutati dopo 5 anni e 6 anni dalla data del primo reato che ha portato alla presa in carico da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il campione che utilizziamo è formato da 1.110 giovani criminali. Questo numero rappresenta un tasso di campionamento del 15% della coorte del 1987 (totale giovani autori di reato 7.599).

Il metodo di valutazione per ottenere stime dell'effetto della messa alla prova si basa sull'approccio dei "two potential outcomes" (i.e., due risultati potenziali) di Rubin (1974) e formalizziamo questo risultato attraverso una misura dell'effetto medio del trattamento noto come Average Treatment Effect (ATE).

.....

Tabella 1- Tasso di recidiva dei minorenni autori di reato

Minori nel campione osservato	Recidiva	
	60 mesi	72 mesi
Senza messa alla prova	29%	31%
Con messa alla prova	19%	20%

.....

La tabella 1 riporta i livelli medi di recidiva dei minorenni autori di reato per il gruppo di individui che hanno sperimentato la messa alla prova rispetto a quelli con iter processuale tradizionale; queste stime sono distinte per la lunghezza del periodo in cui è valutata la recidiva (cioè 60 e 72 mesi) e per uno specifico gruppo di controllo in cui sono stati eliminati autori di reato soggetti a misure cautelari. Quello che emerge chiaramente è un più alto tasso di recidiva stimata per i giovani che hanno sperimentato altre misure rispetto alla messa alla prova, indipendentemente dalla lunghezza della stessa. La percentuale di recidiva è di

circa il 30%, un valore più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a coloro che sono stati sottoposti alla misura della messa alla prova>>.⁵

.....

⁵ *Ibidem*, Quarta Sessione, a cura di Alessio Gili e Luca Pieroni del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università di Perugia.

